Federagenti

Il giornale della federazione degli agenti, intermediari e rappresentanti di commercio

n. 8 SETTEMBRE/OTTOBRE 2026

CISAL

Soluzione Agenti
06.41.22.76.62
Chiama Adesso

Notiziario Federagenti Direttore Responsabile: Giulio Favini. Comitato di Redazione, Direzione e Amministrazione c/o la Sede Nazionale del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98

Le modifiche contrattuali unilaterali in melius *sono regolate dalla disciplina ordinaria*

L'Azienda non può aumentare il lavoro dell'agente

La singolare, ma corretta, valutazione della Cassazione sulle variazioni in "aumento"

Il rapporto di agenzia è caratterizzato da un delicato equilibrio tra le esigenze organizzative della mandante e la tutela della stabilità economica e professionale dell'agente. In questo contesto, gli Accordi Economici Collettivi (AEC) giocano un ruolo fondamentale nel delineare i margini entro i quali il preponente può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali. Una radicata prassi e una consolidata interpretazione dottrinale hanno sempre focalizzato l'attenzione sulle variazioni *in pejus*, ovvero quelle modifiche che comportano una riduzione del portafoglio clienti, della zona o delle provvigioni. Tuttavia, una recentissima e peculiare pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 1248 del 20 gennaio 2026) ha ribaltato la prospettiva, affrontando un caso in cui la variazione unilaterale disposta dall'azienda si traduceva in un *aumento* del ...

segue a pag. 2

In questo numero

- L'Azienda non può aumentare il lavoro dell'agente
- Le Prestazioni Assistenziali Enasarco 2026
- Cessione del contratto e prescrizione FIRR
- Sportello consulenza gratuita Federagenti al Forum Agenti di Milano EXPO
- L'esperto risponde
- Sportello Federagenti al Forum Agenti Salerno
- Federagenti Veneto da 30 anni il punto di riferimento per gli Agenti
- Il conteggio della suppletiva senza il dato provvigionale
- La Federagenti presente a Rimini dal 5 al 7 ottobre al Consiglio Nazionale Cisal

Cessione del contratto e prescrizione FIRR

Cosa fare per non rischiare di perdere i propri accantonamenti

Con l'adozione del nuovo Documento Unico FIRR (Circolare C04/DG/2026 e allegato Regolamento FIRR) da parte della Fondazione Enasarco, sono stati resi organici e definitivi i criteri interpretativi che regolano la gestione dell'Indennità di Risoluzione del Rapporto. Se da un lato l'opera di riordino regolamentare mira ad assicurare certezza al sistema, dall'altro evidenzia la necessità che l'agente, in caso di vicende modificative del contratto di agenzia quali la cessione del mandato o la trasformazione societaria, si attivi sin da subito per evitare possibili ripercussioni negative sul pieno riconoscimento dei suoi diritti all'atto della cessazione di alcuno dei rapporti che nel corso degli anni è stato oggetto delle modifiche sopra citate. ...

segue a pag. 5

Le Prestazioni Assistenziali Enasarco 2026

Nello scorso numero avevamo ricordato ai colleghi che dal 1° Settembre sarebbe stato possibile presentare le domande per richiedere il BONUS SCOLASTICO e il CONTRIBUTO PER ASILI NIDO. Andiamo ora ad analizzarle più nello specifico: il **BONUS SCOLASTICO** è una prestazione richiestissima dalla categoria negli ultimi anni e concessa dalla Fondazione agli iscritti con figli fiscalmente a carico (al 100% o al 50%) e frequentanti scuole primarie (elementari), ...

segue a pag. 3





Le modifiche contrattuali unilaterali in melius *sono regolate dalla disciplina ordinaria*

L'Azienda non può aumentare il lavoro dell'agente

La singolare, ma corretta, valutazione della Cassazione sulle variazioni in "aumento"

di ***Salvatore Scontrino***

— Responsabile Federagenti Lombardia —

Il rapporto di agenzia è caratterizzato da un delicato equilibrio tra le esigenze organizzative della mandante e la tutela della stabilità economica e professionale dell'agente. In questo contesto, gli Accordi Economici Collettivi (AEC) giocano un ruolo fondamentale nel delineare i margini entro i quali il preponente può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali. Una radicata prassi e una consolidata interpretazione dottrinale hanno sempre focalizzato l'attenzione sulle variazioni *in pejus*, ovvero quelle modifiche che comportano una riduzione del portafoglio clienti, della zona o delle provvigioni. Tuttavia, una recentissima e peculiare pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 1248 del 20 gennaio 2026) ha ribaltato la prospettiva, affrontando un caso in cui la variazione unilaterale disposta dall'azienda si traduceva in un *aumento* del carico di lavoro e, teoricamente, in un incremento del valore economico del contratto.

Il quadro normativo di riferimento per il caso in esame è contenuto nell'art. 2 dell'AEC Industria del 2014 e, per comprendere appieno la portata della sentenza, è necessario partire da tale dato testuale: l'articolo 2 disciplina le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni. La norma classifica queste variazioni in tre categorie:

- **Di lieve entità:** riduzioni fino al 5% delle provvigioni dell'anno precedente.
- **Di media entità:** riduzioni oltre il 5% e fino al 15%.
- **Di rilevante entità:** riduzioni superiori al 15%.

L'AEC stabilisce che, a fronte di variazioni di media o rilevante entità, l'agente ha la facoltà di comunicare, entro 30 giorni, la propria mancata accettazione. In questo scenario, l'iniziativa della preponente si trasforma in un preavviso di cessazione del rapporto ad opera dell'azienda stessa, garantendo all'agente tutte le indennità di fine rapporto spettanti per una risoluzione non a lui imputabile.

La vertenza giunta in Cassazione, come accennavamo, presenta tratti di assoluta peculiarità. L'azienda mandante (una S.p.A. operante nel settore farmaceutico) infatti aveva comunicato all'agente una variazione delle condizioni contrattuali che consisteva non in un taglio, bensì nell'aggiunta di una nuova categoria di prodotti (farmaci da banco OTC) al listino da promuovere.

Di fronte al rifiuto dell'agente di accettare tale modifica, l'azienda aveva optato per il recesso per giusta causa, sostenendo che il rifiuto fosse illegittimo. La tesi della mandante poggiava su un'interpretazione estensiva (e per certi versi logica dal punto di vista aziendale): se l'AEC mi permette di ridurre unilateralmente il valore del contratto (fino a certe soglie o accettandone le conseguenze), a maggior ragione deve essermi consentito di modificarlo *in melius*, offrendo all'agente nuovi prodotti e nuove opportunità di guadagno.

La Suprema Corte ha respinto fermamente la tesi aziendale, sposando un'interpretazione rigorosamente letterale dell'AEC e ribadendo i principi generali del diritto dei contratti. I giudici di legittimità hanno sottolineato che l'art. 2 dell'AEC Industria utilizza inequivocabilmente il termine "**riduzioni**". La disciplina collettiva, ponendosi come deroga al principio generale dell'art. 1372 del Codice Civile (secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere modificato unilateralmente), deve essere interpretata in modo restrittivo.

L'inclusione di nuovi prodotti non è una semplice opportunità in più, ma rappresenta un **oggettivo aggravio quali-quantitativo della prestazione agenziale** in termini di maggior lavoro. L'aumento dell'impegno richiesto, anche laddove possa tradursi in maggiori provvigioni future, non può essere imposto d'imperio dall'azienda sfruttando le maglie dell'art. 2 dell'AEC.

Il silenzio dell'AEC sulle modifiche in aumento non è una lacuna da colmare per via analogica, ma la conferma che per tali fattispecie torna ad espandersi la regola aurea del diritto civile: per modificare l'oggetto del contratto aumentando l'apporto lavorativo richiesto all'agente, **è indispensabile il mutuo consenso delle parti**.



E pertanto i giudici di ultime cure hanno nettamente concluso che: *"L'interpretazione proposta dalla ricorrente fuoriesce dalla disciplina contrattuale. Essa introduce inoltre una condizione totalmente inespressa dalla normativa dettata dall'accordo economico collettivo..."*.

La pronuncia n. 1248/2026 merita di essere tenuta in attenta considerazione sia dagli agenti che dalle case mandanti, poiché smonta il falso mito secondo cui "più prodotti" equivalga automaticamente a "condizione migliorativa" imponibile unilateralmente. Se un'azienda desidera ampliare il portafoglio affidato all'agente, dovrà necessariamente avviare una trattativa e raggiungere un accordo condiviso. Un'imposizione unilaterale, seguita dal licenziamento dell'agente che si rifiuti di assorbire il nuovo carico di lavoro, configura un recesso illegittimo e privo di giusta causa, aprendo le porte al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità suppletiva di clientela e delle altre tutele previste in caso di risoluzione per fatto della mandante. ■

Federagenti CISAL

• VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?

Invia una mail a info@federagenti.org

FATTURE AGENTI.IT
PROVVIGIONALI ELETTRONICHE

Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche in modo TOTALMENTE GRATUITO.
Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva subito il Tuo Account.

Tutto Gratis 100%

INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

Le Prestazioni Assistenziali Enasarco 2026

Continuiamo ad esplorare le prestazioni previste in favore dei figli degli iscritti

a cura di ***Rita Notarstefano***
— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Nello scorso numero avevamo ricordato ai colleghi che dal 1° Settembre sarebbe stato possibile presentare le domande per richiedere il BONUS SCOLASTICO e il CONTRIBUTO PER ASILI NIDO. Andiamo ora ad analizzarle più nello specifico: il **BONUS SCOLASTICO** è una prestazione richiestissima dalla categoria negli ultimi anni e concessa dalla Fondazione agli iscritti con figli fiscalmente a carico (al 100% o al 50%) e frequentanti scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (scuole medie inferiori), scuole secondarie di secondo grado (scuole medie superiori) e Università per l'anno accademico 2026/2027 per un importo progressivo fino ad un massimo di 800,00 € per nucleo familiare così determinato:

- 400,00 € per un solo figlio iscritto e frequentante;
- 600,00 € per due figli iscritti e frequentanti;
- 800,00 € per tre o più figli iscritti e frequentanti.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione è erogato un solo contributo per nucleo familiare e non può essere erogato per un numero di anni superiore al corso regolare degli studi.

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività, ossia essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;
3. i figli per i quali viene richiesto il contributo devono risultare fiscalmente a carico (al 100% o al 50%).

Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2025 attestante un reddito lordo per l'anno 2024 non superiore a 52.000,00 € saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta.

La domanda – unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo – va presentata esclusivamente on-line, nell'area riservata Enasarco.

Le domande presentate successivamente all'inserimento di una precedente domanda, se riferita ad altri figli per i quali si richiede il contributo, non sono considerate valide. Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti e della documentazione richiesta dal regolamento, nei limiti dello stanziamento annuale.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio – attestante l'iscrizione e la classe o l'anno di frequenza dello studente/degli studenti, il tipo di corso, la denominazione e l'indirizzo dell'istituto scolastico/università, nonché la sussistenza a carico dell'iscritto al momento della presentazione della domanda. In assenza di copia del documento di identità dell'iscritto la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
2. copia del modello Unico PF 2025 presentato dal richiedente (se l'Iscritto sceglie di dichiarare il reddito), unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate (ricevuta di avvenuta presentazione o visura del cassetto fiscale o numero e data del protocollo).

Veniamo ora ad un altro contributo di grande utilità e molto attenzionato dagli iscritti. Si tratta del **CONTRIBUTO PER ASILI NIDO**. La Fondazione eroga, agli iscritti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nel periodo 01/09/2025 – 31/07/2026 le scuole dell'infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute), un contributo pari al 30% della spesa sostenuta per l'iscrizione agli asili nido fino ad un massimo di 1.700,00 € per nucleo familiare, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Anche in questo caso qualora entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.

I requisiti contributivi sono analoghi:

1. essere un iscritto in attività, ossia essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

In questo caso il requisito reddituale è dato dall'Isee, saranno infatti evase prioritariamente le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 41.500,00 €.

Nel caso in cui il valore ISEE sia superiore al limite di cui sopra o la domanda sia priva, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, l'agente potrà beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta.

Le domande vanno presentate esclusivamente on-line e ad esse va allegato:

1. copia del documento giustificativo della spesa sostenuta (fattura pagata, ricevuta di pagamento, bollettino di CCP pagati in caso di strutture pubbliche) intestato al richiedente, rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio; l'eventuale copia di disposizione di bonifico è considerata giustificativa della spesa solo nel caso di addebito su conto corrente intestato o cointestato al richiedente;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, se l'iscritto sceglie di dichiarare il reddito.



Per entrambi i contributi:
le domande pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti dal presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Il termine per la presentazione di entrambe le domande scade il 31.12.26

Vi ricordiamo infine che sempre a partire dal 1° settembre era possibile presentare la domanda per il **CONTRIBUTO RIMBORSO TASSE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE**, la nuova prestazione del regolamento 2026.

Come già spiegato nel notiziario dello scorso maggio si tratta di contributi a titolo di rimborso per il pagamento delle tasse scolastiche e universitarie destinati a favorire un elevato livello di scolarizzazione degli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone in misura pari al 70% delle spese sostenute comunque non oltre 1.500,00 € annui per iscritto, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Il rimborso delle tasse scolastiche e universitarie può essere inoltre richiesto dal rappresentante legale della società di agenzia che opera sotto forma di società di capitale o dai dipendenti della stessa indicati dal medesimo, fino ad un massimo di tre per anno solare.

La scadenza per questa prestazione è fissata al 31 gennaio 2027.

Con questo articolo abbiamo concluso la carrellata delle prestazioni a tutela della famiglia.

Nel prossimo notiziario inizieremo invece a parlare delle prestazioni a tutela della salute: prevenzione plus, contributo infortunio, malattia e ricovero e salute famiglia e assistenza genitori.

Ovviamente le sedi Federagenti sono a disposizione per chiarimenti e assistenza in merito a tutte le domande. ■

FORUM Agenti MILANO EXPO

LA FIERA DI RICERCA AGENTI DI COMMERCIO

NH Milano Congress Center
Strada 1, 65 - Assago Milano

RICHIEDI IL TUO BIGLIETTO GRATUITO

18-19 novembre 2026

PARTECIPA A FORUM AGENTI MILANO

DOVE TROVERAI:



COLLOQUI DI RICERCA AGENTI DI COMMERCIO

Migliaia di agenti alla ricerca di nuovi mandati di rappresentanza e centinaia di aziende alla ricerca di nuovi agenti di commercio si incontrano nella stessa location e nelle stesse date.



CONSULENZE GRATUITE LEGALI E FISCALI

A tutti gli agenti di commercio che ne faranno richiesta sarà fornita gratuitamente, durante il corso della manifestazione, consulenza legale e fiscale.



SPORTELLO ENASARCO

Durante Forum Agenti Milano, la Fondazione allestirà uno sportello ENASARCO. I suoi funzionari saranno a disposizione per fornire consigli ed esaminare gli estratti conto contributivi. Servizio su prenotazione, dalle 10 alle 17.

CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOPS

Forum Agenti è un appuntamento imperdibile per gli «addetti ai lavori» che qui trovano momenti di aggiornamento, confronto e dibattito sui temi inerenti la categoria degli agenti di commercio.



PARTECIPA AI **COLLOQUI DI RICERCA AGENTI** E RITIRA LA **TAZZA GRATUITA DI RADIO AGENTI**



www.forumagenti.it **info@forumagenti.it** **numero verde: 800.86.16.16**

Cessione del contratto e prescrizione FIRR

Cosa fare per non rischiare di perdere i propri accantonamenti

a cura del
Centro Studi Federagenti

Con l'adozione del *nuovo Documento Unico FIRR* (Circolare C04/DG/2026 e allegato Regolamento FIRR) da parte della Fondazione Enasarco, sono stati resi organici e definitivi i criteri interpretativi che regolano la gestione dell'Indennità di Risoluzione del Rapporto. Se da un lato l'opera di riordino regolamentare mira ad assicurare certezza al sistema, dall'altro evidenzia la necessità che l'agente, in caso di vicende modificative del contratto di agenzia quali la cessione del mandato o la trasformazione societaria, si attivi sin da subito per evitare possibili ripercussioni negative sul pieno riconoscimento dei suoi diritti all'atto della cessazione di alcuno dei rapporti che nel corso degli anni è stato oggetto delle modifiche sopra citate.

Federagenti intende richiamare l'attenzione di tutti gli iscritti sulla necessità di provvedere a determinati adempimenti, affinché l'agente che si viene a trovare nelle situazioni che di seguito descriveremo, non rischi di rimanere privo di parte delle somme che sono state accantonate dalle aziende sul suo conto FIRR.

Il nodo interpretativo: la cessione del mandato per Enasarco

Nel mondo del commercio è frequente che un rapporto di agenzia prosegua per decenni senza alcuna soluzione di continuità sul piano pratico, pur attraversando modifiche soggettive (ad esempio, il passaggio da ditta individuale a società di persone o capitali, oppure la cessione del contratto a un nuovo agente/società).

Nel rispetto dei principi giuridici, in base alle regole enunciate ora formalmente dalla Fondazione Enasarco:

- **La cessione è irrilevante per la continuità del credito:** ai fini previdenziali e gestionali Enasarco, la cessione del contratto di agenzia non trasferisce automaticamente al soggetto cessionario la quota FIRR già accantonata dal cedente.
- **Cristallizzazione della quota:** la somma maturata dal cedente si "cristallizza" fermandosi alla data esatta di efficacia della cessione.
- **Autonomia dei rapporti:** in capo al cessionario si apre una nuova e distinta posizione FIRR.

Ed è proprio a questo punto che le implicazioni giuridiche della fattispecie possono pesare sul diritto dell'agente se non vengono presi i necessari accorgimenti.

L'importanza della verifica della prescrizione decennale

Poiché per la Fondazione Enasarco la quota maturata fino al momento della cessione appartiene unicamente al soggetto cedente, il diritto alla relativa liquidazione diventa esigibile fin da quel momento. Di conseguenza, **il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) inizia a decorrere dalla data della cessione.**

Cosa accade nella pratica? L'agente, vedendo il lavoro proseguire inalterato con la medesima casa mandante sotto la nuova veste o tramite il subentrante, ritiene, in buona fede, che il saldo di tutto il FIRR avverrà alla fine "effettiva" del rapporto commerciale. Tuttavia, per Enasarco (e l'interpretazione è giuridicamente corretta) il tempo corre: trascorsi 10 anni dalla data della cessione, il diritto a percepire quella quota FIRR maturata antecedentemente si estingue irrimediabilmente per prescrizione.

L'eventuale "continuità dei mandati" riconosciuta dall'Ente ha una valenza meramente organizzativa interna, ma non sospende i termini di legge sulla prescrizione.

Come tutelarsi: l'azione suggerita da Federagenti

Per evitare di perdere somme anche ingenti, è indispensabile agire prima dello scadere del decennio dalla cessione del contratto. Federagenti raccomanda di seguire una precisa procedura operativa:

1. Presentazione dell'istanza ad Enasarco

Il soggetto cedente (o i suoi aventi causa) deve presentare formale istanza di liquidazione della quota FIRR cristallizzata o, quantomeno, inviare un atto stragiudiziale idoneo a interrompere la prescrizione.

2. Tutela del rapporto commerciale con la mandante

La presentazione dell'istanza a Enasarco potrebbe generare equivoci o allarmi ingiustificati presso la società mandante, la quale potrebbe erroneamente scambiare la richiesta di liquidazione FIRR per una volontà di disdetta o risoluzione del contratto ancora in essere.

Per questo motivo, Federagenti suggerisce di inviare preventivamente (o contestualmente) alla mandante una **comunicazione chiarificatrice formalizzata via PEC**.

Nello specifico, la lettera dovrà precisare in modo inequivocabile che:

- La richiesta inviata ad Enasarco riguarda **esclusivamente la gestione amministrativa e previdenziale della quota FIRR antecedente alla cessione**.
- L'istanza è inoltrata al solo ed esclusivo fine di **interrompere i termini di prescrizione decennale** previsti dal regolamento Enasarco ed evitare la perdita del credito.
- Tale atto **non costituisce in alcun modo recesso, disdetta o risoluzione del contratto di agenzia in corso**, il quale prosegue regolarmente e senza alcuna interruzione.

Il supporto della tua Associazione

Invitiamo tutti gli agenti di commercio che hanno affrontato operazioni di cessione di mandato, trasformazioni societarie o passaggi generazionali a verificare tempestivamente la data delle operazioni e lo stato dei propri accantonamenti FIRR presso gli archivi Enasarco.

Laddove vi sia la possibilità di incorrere nelle situazioni sopra citate vi invitiamo a contattarci immediatamente. Gli uffici delle sedi **Federagenti** su tutto il territorio nazionale sono infatti a completa disposizione degli iscritti per effettuare un celere esame della documentazione, il calcolo dei termini di prescrizione e la predisposizione delle comunicazioni da inviare a Enasarco e alle mandanti. Non lasciare che il tempo ridimensioni i tuoi diritti: verifica subito la tua posizione! ■

Sportello consulenza gratuita Federagenti al Forum Agenti di Milano EXPO

- Hai un **nuovo** contratto **da firmare**?
- Hai **problemi** con la tua **ditta mandante**?
- Hai bisogno dei **conteggi** di fine rapporto?
- Hai chiuso un mandato e devi chiedere la **liquidazione** del **FIRR**?
- Vuoi **verificare** la tua posizione contributiva **INPS** ed **Enasarco** a fini pensionistici?

Partecipando al **Forum Agenti Milano** che si terrà mercoledì 18 a giovedì 19 novembre 2026 a partire dalle ore 10:00 sino alle ore 17:00, presso l'**NH Milano Congress Center Assago** troverai anche lo **Sportello consulenza gratuita** a cura di **Federagenti** e i nostri esperti saranno a tua disposizione **gratuitamente** per assisterti al meglio con analisi personalizzata della tua posizione contrattuale, fiscale e previdenziale in materia di agenzia. Prenota la tua consulenza gratuita. Verrai ricontattato da un responsabile della Federagenti per concordare l'orario a te più comodo. La consulenza durante il Forum Agenti sarà gratuita. ■

L'esperto risponde

di ***Martino Colella***

— Responsabile Federagenti Piemonte —

Domanda: Sono un agente monomandatario. Il 30 luglio ho ricevuto da parte della preponente, con cui era in corso un contratto dall'aprile 2021, la comunicazione di disdetta del mandato con effetto immediato e senza alcuna motivazione. Come posso tutelarmi?

Risposta: Il recesso che le è stato comunicato dalla ditta mandante in data 30 luglio, con effetto immediato e senza motivazione e/o contestazione di inadempimenti a lei addebitabili, integra una risoluzione ad *nutum* senza preavviso.

Infatti in mancanza di un contestuale ed esplicito addebito di grave inadempimento (tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto), il recesso in tronco comunicato si configura come privo di «giusta causa». Di conseguenza, in questi casi, il rapporto si deve considerare risolto ad iniziativa della mandante per motivi di opportunità aziendale, con conseguente maturazione in capo all'agente del **diritto all'indennità sostitutiva del preavviso** e alle **indennità di fine rapporto** spettanti.

Poiché nella domanda non viene indicata la normativa richiamata dal contratto che intercorreva *inter partes* vediamo quali sono le conseguenze nel caso in cui il contratto fosse disciplinato esclusivamente dal Codice Civile e quelle nel caso in cui al contratto fossero applicabili anche le disposizioni pattizie previste dagli AEC.

Ipotesi A: rapporto regolato unicamente dal Codice Civile

In assenza di un espresso rinvio agli Accordi Economici Collettivi (AEC), la disciplina del rapporto è retta unicamente dagli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile.

1) Indennità sostitutiva del preavviso (art. 1750 c.c.)

Calcolo della durata: ai sensi dell'art. 1750 c.c., i termini di preavviso sono stabiliti in proporzione agli anni di durata del contratto:

- 1 mese per il 1° anno;
- 2 mesi per il 2° anno;
- 3 mesi per il 3° anno;
- 4 mesi per il 4° anno;
- 5 mesi per il 5° anno;
- 6 mesi per il 6° anno e successivi.

Nel caso specifico il contratto è iniziato nel febbraio 2021 e si è interrotto il 30 luglio 2026 (durata pari a 5 anni compiuti e 5 mesi, il rapporto è quindi cessato nel corso del 6° anno). Pertanto l'agente ha diritto a **6 mesi di preavviso**.

Venendo alla determinazione dell'indennità, in mancanza di preavviso lavorato (la disdetta è stata data con effetto immediato), l'agente ha diritto a un'indennità risarcitoria sostitutiva pari alla media delle provvigioni e dei compensi maturati nei 12 mesi precedenti la risoluzione, ovvero nell'anno solare precedente, se applicabile per consuetudine/giurisprudenza, moltiplicata per i 6 mesi spettanti.

2) Indennità di fine rapporto (art. 1751 c.c.)

Nel Codice Civile l'indennità di fine rapporto è **unica e di natura meritocratica**. Non esistono gli accantonamenti automatici FIRR o l'indennità suppletiva di clientela a prescindere dal merito.

I presupposti per averne diritto sono fissati nell'art. 1751, co. 1 c.c.: specificamente, l'agente deve provare:

- Di aver procurato nuovi clienti alla mandante o di aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti.
- Che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
- Che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze (es. provvigioni perse dall'agente sugli affari con tali clienti).

Il tetto massimo dell'indennità è previsto dal co. 3 sempre dell'art. 1751 in forza del quale l'importo massimo erogabile non può superare la media annua delle retribuzioni/provvigioni riscosse negli ultimi 5 anni (o nel minor periodo di durata del rapporto).

IMPORTANTE: se il contratto è privo di rinvii agli AEC, la mandante non era tenuta al versamento contributivo annuo del FIRR presso Enasarco, e laddove l'abbia versato, tale importo dovrà essere portato a detrazione dell'importo eventualmente calcolato e richiesto in base alla disposizione dell'art. 1751 c.c..

Ipotesi B: rapporto regolato dagli Accordi Economici Collettivi (AEC Commercio del 4 giugno 2025)

Se il contratto richiama la disciplina collettiva di settore, trovano applicazione le tutele e i meccanismi di calcolo previsti dagli AEC di settore richiamati. Ipotizziamo che nel caso di specie il contratto facesse riferimento agli AEC del Commercio e quindi prendiamo a riferimento le previsioni contenute nel nuovo AEC Commercio del 4 giugno 2025.

1) Indennità sostitutiva del preavviso (art. 11 AEC Commercio)

Durata per agente Monomandatario (art. 11, co. 3):

- 5 mesi per i primi 3 anni di rapporto;
- 6 mesi dal 4° anno iniziato;
- 7 mesi dal 5° anno iniziato;
- 8 mesi dal 6° anno iniziato in poi.



Nel caso specifico essendo il rapporto iniziato a febbraio 2021 ed essendosi interrotto a luglio 2026 (6° anno iniziato), l'agente monomandatario ha diritto a **8 mesi di preavviso**.

Calcolo dell'indennità sostitutiva (art. 11, co. 8-10):

- Pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e delle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1-bis (compresi rimborsi forfettari, premi, compensi per incasso/coordinamento) maturate nell'anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso spettanti (8/12).
- *Clausola di maggior favore:* ove più favorevole all'agente, il calcolo si effettua sulla media retributiva dei **12 mesi immediatamente precedenti** la comunicazione di recesso.

2) Indennità di fine rapporto (artt. 12, 13 e 14 AEC Commercio 2025)

Sotto la disciplina AEC, l'indennità di fine rapporto è articolata e divisa in **tre distinti emolumenti**:

Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) (art. 13, capo I)

Spetta all'agente per il solo fatto della cessazione del rapporto (secondo equità), **anche in assenza di incrementi di clientela o fatturato.** Le relative quote vengono accantonate obbligatoriamente anno per anno dalla ditta presso la Fondazione Enasarco. Alla cessazione, l'agente incasserà direttamente da Enasarco gli importi accantonati. A partire dal 1° gennaio 2026, per i monomandatari le aliquote applicate sulle provvigioni e somme ex art. 1-bis sono del 4% fino a 12.000 € e di percentuali a scaglioni previste dall'art. 13.

Indennità suppletiva di clientela (art. 13, capo II)

Spetta in caso di recesso da parte della casa mandante per fatto non imputabile all'agente, **senza necessità di provare l'incremento del fatturato o della clientela.** Viene corrisposta **direttamente dalla ditta mandante** ed è calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni e somme ex art. 1-bis maturate per tutta la durata del rapporto:

- 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni;
- 3,50% sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno compiuto;
- 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

...

Federagenti CISAL

• **I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO**

Indennità meritocratica (art. 13, capo III & art. 14)

È dovuta in aggiunta alle prime due indennità solo se:

- L'importo sommato di FIRR e suppletiva di clientela è inferiore al tetto massimo dell'art. 1751 c.c. (media annua provvigionale degli ultimi 5 anni).
- L'agente ha procurato nuovi clienti o incrementato sensibilmente gli affari e la mandante trae ancora sostanziali vantaggi.

In tal caso, l'indennità meritocratica integrerà la differenza fino a concorrenza del tetto di cui all'art. 1751 c.c., secondo le tabelle di calcolo e i parametri dell'art. 14 dell'AEC.

3) Ulteriori profili di tutela e risarcimento del danno

A prescindere dalla fonte normativa applicabile (Codice Civile o AEC), l'agente può valutare un'azione per **risarcimento del danno ulteriore** qualora la condotta della mandante abbia violato i principi di correttezza, lealtà e buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175, 1375 c.c. e art. 4 AEC).

- **Danno emergente**: spese ed investimenti sostenuti dall'agente in buona fede e su affidamento della continuità del rapporto (es. stipula di un contratto di locazione per uffici più ampi, assunzione di personale di supporto, acquisto di dotazioni strumentali).
- **Lucro cessante / perdita di chance:** danni derivanti dall'aver rifiutato altri mandati di agenzia concorrenziali o compatibili a causa delle rassicurazioni fornite dalla mandante in merito all'ampliamento dei prodotti o alla stabilità del rapporto monomandatario.
- **Patto di non concorrenza post-contrattuale (art. 1751-bis c.c. / art. 8 AEC):** se nel contratto individuale era previsto un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione, la mandante è tenuta a corrispondere l'apposita indennità non provvigionale in un'unica soluzione alla fine del rapporto. ■

Voce / Istituto	Disciplina del Codice Civile (art. 1742 e ss.)	AEC Commercio (4 giugno 2025)
Mesi di preavviso spettanti	**6 mesi** *(art. 1750 c.c. - calcolati su 5 anni compiuti e 6° anno iniziato)*	**8 mesi** *(art. 11, co. 3 AEC Commercio 2025 - previsto dal 6° anno iniziato in poi per monomandatari)*
Base calcolo preavviso	Media delle provvigioni e dei compensi maturati nei **12 mesi precedenti** la risoluzione	Media dei dodicesimi dell'**anno civile precedente (1° gen - 31 dic) oppure, se più favorevole all'agente, dei 12 mesi precedenti** il recesso (inclusi compensi ed emolumenti ex art. 1-bis)
Indennità di fine rapporto base (FIRR)	**Non prevista** dalla disciplina codicistica	**Dovuta** obbligatoriamente per il solo fatto della cessazione. Le quote annue vengono accantonate presso la Fondazione Enasarco ed erogate direttamente dall'Ente
Indennità suppletiva di clientela	**Non prevista** dalla disciplina codicistica	**Dovuta** a carico della ditta mandante in assenza di inadempimento dell'agente (3% nei primi 3 anni, 3,50% dal 4° al 6° anno compiuto sull'ammontare globale delle provvigioni)
Indennità meritocratica	**Non prevista** dalla disciplina codicistica	**Eventuale ed integrativa** (artt. 13-14 AEC) - Erogata solo se la somma di FIRR + Suppletiva è inferiore al tetto ex art. 1751 c.c. e sussistono i requisiti di incremento clientela/affari
Indennità ex art. 1751 c.c.	**Unica indennità spettante** a fine rapporto. Subordinata alla prova dell'incremento di clientela/fatturato e al mantenimento di sostanziali vantaggi per la mandante (con tetto massimo pari alla media annua degli ultimi 5 anni)	Vedi voci precedenti
Patto di non concorrenza post-contrattuale	Eventuale indennità non provvigionale concordata per l'obbligo di non concorrenza (art. 1751-bis c.c.).	Corrisposta in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto, secondo le modalità previste dall'art. 8 dell'AEC

Sportello Federagenti al Forum Agenti Salerno

Lo scorso 29 settembre a Salerno, in occasione del Forum Agenti che ha dato l'opportunità agli Agenti di commercio di dialogare e confrontarsi con le case mandanti per una disamina dell'andamento dei diversi settori interessati, la Federagenti è stata presente con un suo sportello. Il responsabile territoriale Generoso Testa, con la consueta competenza e professionalità, e grazie alla preziosa collaborazione dello studio legale convenzionato Avv. Francesco Cavallaro, ha potuto fornire assistenza a svariati colleghi fornendo indicazioni utili per affrontare le diverse problematiche a cui gli iscritti possono trovarsi davanti nei quotidiani rapporti con le ditte mandanti, nonché per poter più facilmente dialogare con l'Enasarco in modo da poter accedere ai servizi e alle prestazioni che la Fondazione garantisce ai colleghi.

L'obiettivo dichiarato, con queste e altre attività messe in campo dalla Federagenti, è quello di supportare l'attività degli agenti e rappresentanti di commercio non solo dal punto di vista conflittuale con le mandanti, ma anche di sviluppare iniziative di interesse comune. Ciò detto un ringraziamento va a tutti i colleghi Agenti che sono venuti al nostro Sportello Consulenza per affidarsi ai nostri esperti. ■

Federagenti Veneto da 30 anni il punto di riferimento per gli Agenti

Tanti agenti alla nostra "giornata formativa" di Mirano

a cura della ***Redazione***

La Federagenti – Cisal del Veneto ha organizzato lo scorso sabato 3 ottobre, in occasione del XII Convegno Regionale del Veneto, una giornata formativa a Mirano nel corso della quale sono stati trattati alcuni interessanti argomenti riguardanti la categoria, grazie anche alla partecipazione dei nostri legali fiduciari. Dopo il saluto ai partecipanti del sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, è stata la volta del Segretario Nazionale della Federagenti informare i partecipanti sulle attività svolte dalla Federagenti nel 2026 a tutela degli Agenti. Successivamente ha preso la parola l'Avv. Moira Bacchiega del Foro di Rovigo che ha trattato la tematica degli storni provvigionali applicati agli agenti operanti nel settore della telefonia e dei servizi energetici nei quali si assiste ad un grande ricambio della clientela per l'aggressiva concorrenza tariffaria degli operatori del settore. Sono state illustrate le contrapposte tesi giuridiche che hanno portato, nella maggior parte dei casi giudiziari trattati, alla declaratoria di nullità di quelle clausole pattizie che fanno discendere lo storno provvigionale dal solo mancato protrarsi della fornitura per un periodo minimo convenzionalmente indicato dalla mandante, per contrarietà con l'art. 1748, co. 6, c.c. e con il generale divieto dello star del credere, non potendo far ricadere sull'agente il rischio del mancato consolidamento del rapporto con la clientela.

Di seguito è intervenuto l'avv. Stefano Tigani del Foro di Venezia che ha illustrato le principali criticità riscontrate nella lettura di alcuni contratti d'agenzia a partire dall'esclusiva di zona che prevede però la possibilità da parte dell'azienda di operare nella zona dell'agente con propri dipendenti o funzionari senza il riconoscimento allo stesso delle provvigioni, ai fissi provvigionali mascherati da anticipi o peggio ancora subordinati al raggiungimento di uno specifico budget, sino alla trattazione dell'annosa questione relativa al patto di non concorrenza post contrattuale retribuito all'interno delle provvigioni che, come è noto, è contraria sia alle previsioni dell'art. 1752 c.c. sia alle disposizioni contenute negli attuali AEC.

Infine, il responsabile della sede regionale Riccardo Benvegnù, con l'aiuto dell'ufficio fiscale della sede, ha illustrato le principali differenze sia fiscali che previdenziali delle varie tipologie di agenti di commercio, dalla ditta individuale alla società di persone alla società di capitale che qui riproponiamo sinteticamente schematizzate.

Tabella di Controllo Fiscale

Caratteristica	Ditta individuale	Società di persone (S.n.c., S.a.s.)	Società di capitali (S.r.l., S.p.A.)
Tassazione base	IRPEF progressiva (scaglioni) o regime forfettario	Per trasparenza IRPEF in capo ai soci IRAP al 3,9% in capo alla società	IRES fissa al 24% IRAP al 3,9%
Regime forfettario	Fino a 85.000 € di ricavi (15% o 5% start up)	Non consentito	Non consentito
Tassazione utili distribuiti	Non applicabile (utili già in capo al titolare)	Non applicabile (utili già imputati ai soci)	Ritenuta o imposta sostitutiva del 26% sui dividendi
Responsabilità patrimoniale	Illimitata	Illimitata e solidale (salvo soci accomandanti in S.a.s.)	Limitata al capitale conferito
Gestione degli utili non distribuiti	Tassati comunque interamente IRPEF	Tassati comunque interamente IRPEF per trasparenza	Tassati solo a livello IRES; no IRPEF se accantonati





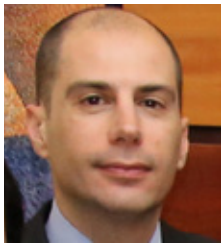


Il conteggio della suppletiva senza il dato provvigionale

Il metodo del FIRR e dei contributi Enasarco quali strade per effettuare i conteggi dell'indennità

di **Francesco Caporale**

— Conciliatore Sindacale Federagenti Roma —



Può accadere che, al momento di cessare un rapporto di agenzia (ad esempio per il conseguimento della pensione), l'agente si trovi a dover calcolare le indennità spettanti – come l'indennità suppletiva di clientela – ma non disponga del dettaglio delle provvigioni liquidate per le annualità meno recenti. La perdita della documentazione contabile o le modifiche societarie della casa mandante (fusioni, acquisizioni o cambi di ragione sociale) rendono talvolta irreperibili i dati provvigionali storici.

In assenza delle fatture o dei conti provvigionali d'epoca, l'unica strada percorribile è la **ricostruzione a ritroso dell'imponibile**. Per farlo, l'agente può avvalersi degli estratti conto rilasciati dalla Fondazione Enasarco, esaminando due differenti parametri: gli accantonamenti **FIRR** e i **contributi previdenziali**.

Tuttavia, questi due strumenti **non offrono lo stesso grado di precisione**.

Il metodo FIRR: precisione e copertura totale

Il metodo più accurato in assoluto per ricostruire il compenso annuo è l'analisi dell'estratto conto FIRR.

- **Assenza di massimali:** a differenza della previdenza, l'accantonamento del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) viene calcolato applicando le percentuali previste dagli Accordi Economici Collettivi (AEC) sull'intero ammontare delle somme liquidate all'agente nell'anno solare, senza alcun limite di soffitto o massimale.
- **Base imponibile ampliata:** gli AEC di settore (come l'AEC Commercio) prevedono che l'accantonamento FIRR vada calcolato non solo sulle provvigioni ordinarie, ma su tutte le somme corrisposte a qualsiasi titolo (premi, rimborsi o concorsi spesa).

Poiché l'indennità suppletiva di clientela si calcola sulla medesima base imponibile globale, applicando la percentuale di accantonamento FIRR a ritroso, è possibile determinare con estrema esattezza il fatturato provvigionale reale dell'anno considerato.

Il metodo dei contributi previdenziali: il limite del massimale

Se l'azienda non ha provveduto all'accantonamento del FIRR presso l'Enasarco (ipotesi residuale, ad esempio nei casi di gestione diretta della somma o inadempimento), si può ricorrere all'**estratto conto contributivo**.

Il versamento previdenziale è un obbligo di legge inderogabile, il che rende il dato formalmente molto attendibile. Tuttavia, dal punto di vista del calcolo, presenta un limite strutturale: il massimale contributivo.

- **Sotto il massimale:** se nei singoli anni presi in esame le provvigioni percepite dall'agente sono rimaste al di sotto del massimale annuo Enasarco previsto per quell'epoca (distinguendo tra monomandatario e plurimandatario), la ricostruzione dell'imponibile dividendo il contributo versato per l'aliquota di riferimento del periodo risulta corretta.
- **Oltre il massimale:** se le provvigioni reali hanno superato il tetto massimo previsto per l'anno, l'azienda ha smesso di versare i contributi al raggiungimento della soglia. Di conseguenza, la contribuzione si "blocca" e non riflette più i guadagni effettivi. In questo caso, la ricostruzione basata sui contributi Enasarco restituirà un importo sottostimato.

Confronto sintetico tra i metodi di ricostruzione

Criterio	Estratto conto FIRR	Estratto contributivo Enasarco
Grado di precisione	**Estremamente preciso**	**Condizionato** dal valore delle provvigioni
Presenza di Massimali	**No:** calcolato su tutte le somme corrisposte	**Sì:** i versamenti si fermano al tetto annuo
Base di Calcolo	Provvigioni, premi, rimborsi e concorsi spesa	Provvigioni entro i limiti di legge
Affidabilità sui grandi fatturati	Mantiene il 100% di accuratezza	Sottostima i guadagni reali oltre la soglia

Alcune indicazioni operative per gli agenti

In presenza di buchi documentali relativi ad anni pregressi:

1. Richiedere alla Fondazione Enasarco sia l'**estratto conto FIRR** sia l'**estratto conto contributivo**.
2. Privilegiare sempre la ricostruzione basata sugli accantonamenti FIRR per determinare la base di calcolo dell'indennità suppletiva di clientela.
3. Utilizzare il metodo contributivo solo come soluzione di riserva, prestando attenzione ai tetti massimali storici vigenti nei periodi oggetto di conteggio. ■

La Federagenti presente a Rimini dal 5 al 7 ottobre al Consiglio Nazionale Cisal

Si è svolta a Rimini dal 5 al 7 ottobre la tre giorni del Consiglio Nazionale della CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori), un appuntamento cruciale che ha visto la partecipazione attiva delle delegazioni territoriali e delle federazioni di categoria aderenti, fra le quali, ovviamente, era presente anche la Federagenti. Sotto lo slogan "Avanti, insieme", i lavori si sono concentrati sulle risposte concrete da dare a lavoratori e pensionati in una fase economica complessa.

Al centro del dibattito politico e sindacale ci sono stati temi di assoluta urgenza: la difesa del potere d'acquisto dei salari dall'inflazione, il rafforzamento della contrattazione collettiva e la tutela dei livelli occupazionali di fronte alle sfide poste dalla transizione digitale e dall'intelligenza artificiale. Spazio anche al contrasto alla precarietà e al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le linee guida tracciate a Rimini serviranno alle varie federazioni della Cisal per affrontare le prossime sfide e garantire nello svolgimento delle trattative la tutela dei diritti e della dignità del lavoro su tutto il territorio nazionale. ■